



Regolamento per le nomine



**Fondazione
di Sardegna**



Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, 2° comma, dello Statuto della
Ambito Fondazione, disciplina le nomine di competenza della Fondazione medesima e le
di applicazione relative procedure.

Art. 2 I candidati alla carica di componente degli Organi della Fondazione, fatti salvi i
Requisiti requisiti, le ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità previste dagli artt. 16,
di professionalità, 17 e 18 dello Statuto, devono essere cittadini italiani di piena capacità civile, di
di competenza specchiata moralità e di indiscussa probità.
ed etici

In particolare, i componenti il Comitato di Indirizzo sono scelti fra persone capaci di contribuire efficacemente al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, essendosi distinti per apporti scientifici e culturali, per ruoli professionali e manifestazioni di competenza, anche specialistica, o avendo maturato esperienze significative in attività a vantaggio dello sviluppo sociale ed economico della Sardegna. La selezione deve anche tendere a rappresentare fasce sociali interessate ai settori di intervento indicati dallo Statuto.

In modo generale ed obiettivo, prima di affrontare il merito delle nomine, il Comitato



di Indirizzo può individuare particolari competenze e specializzazioni da stabilire come requisiti aggiuntivi, anche in relazione alle attività che la Fondazione progetta di intraprendere.

Gli amministratori sono scelti fra persone dotate di comprovati requisiti di competenza, anche specialistica, nei settori rilevanti previsti dall'art. 4 dello Statuto, o di approfondite conoscenze nelle materie giuridiche o economico-finanziarie utili alla gestione della Fondazione. Devono avere maturato esperienze operative ad elevato livello professionale nei seguenti ambiti: ricerca; sanità; attività culturali o altruistiche; professioni; impresa; amministrazione di enti pubblici o privati di importanza almeno regionale con mansioni manageriali o direttive.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati fra quanti abbiano i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. Almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere nominati sentita l'Autorità di Vigilanza.

Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con specifiche competenze in campo gestionale e amministrativo, che per non meno di dieci anni abbiano maturato esperienze nell'ambito della libera professione, o che abbiano ricoperto posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di rilievo almeno regionale, preferibilmente con mansioni manageriali o direttive.

Art. 3 Il Comitato di Indirizzo dura in carica quattro anni, il Consiglio di Amministrazione e
Durata delle il Collegio dei Revisori dei Conti tre anni.
cariche

Gli organi scaduti restano in carica, ciascuno, fino alla prima adunanza dell'organo subentrante, con compiti limitati agli atti urgenti e all'amministrazione ordinaria.

Agli effetti delle procedure di nomina previste dal presente Regolamento, negli anni in cui le scadenze del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti coincidono, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori operano in regime di *prorogatio*, con i compiti limitati suddetti, fino a che il nuovo Comitato di Indirizzo non avrà provveduto alla loro ricostituzione.



Titolo II

Nomina del Comitato di Indirizzo

Art. 4 Sei mesi prima della scadenza del Comitato di Indirizzo, o entro i trenta giorni
Presentazione successivi all'anticipata cessazione dalle cariche di singoli componenti, il Presidente
delle candidature della Fondazione provvede ad attivare le procedure di nomina ai sensi degli artt. 27 e 28 dello Statuto e del presente Regolamento.

In particolare, il Presidente richiede agli Enti di cui allo stesso art. 27, 3° e 4° comma (Università, Consiglio Regionale della Sardegna, Camere di Commercio, Comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano) di proporre entro sessanta giorni, ciascuno per quanto di competenza secondo la previsione statutaria, terne di nominativi di persone in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Per quanto concerne le scelte da effettuare nel campo ambientalistico e del volontariato (art. 27, 4° comma, ultima parte, dello Statuto), la Fondazione:

- chiede, entro i termini previsti dal 2° comma dell'art. 28 dello Statuto, ai soggetti pubblici e privati che operano attivamente nel territorio regionale per la promozione e la diffusione dei valori di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e naturale della Sardegna, una terna di candidati per la nomina di un componente del Comitato di Indirizzo;



- promuove almeno sessanta giorni prima del termine previsto dall'art. 28, 1° comma dello Statuto, una o più riunioni con i rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel territorio della Regione. Nel corso delle riunioni vengono illustrate le linee guida che ispirano l'attività e i progetti sostenuti dalla Fondazione, in particolare i criteri posti alla base dei Bandi annuali di settore che precedono la selezione fra i diversi progetti proposti. Inoltre, vengono illustrati i profili necessari per potersi candidare a ricoprire ruoli negli organi statutari della Fondazione. A conclusione dei lavori di ciascuna riunione viene redatto un apposito verbale che dà conto della discussione e della terna di candidati proposta per la nomina del componente del Comitato di Indirizzo.

Ai fini della nomina dei componenti del Comitato di Indirizzo di cui all'art. 27, 1° comma, dello Statuto, almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'Organo, ciascun componente il menzionato Comitato può presentare alla Commissione per le nomine di cui al successivo art. 6, il nominativo di un candidato in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di singoli componenti del Comitato di Indirizzo, il Presidente della Fondazione, entro trenta giorni dalla cessazione, richiede agli Enti e ai soggetti di cui ai commi precedenti di proporre, nel termine di sessanta giorni, altre terne o altri candidati per procedere alla nomina dei sostituti.

Qualora un soggetto cui compete la designazione non vi provveda entro il termine di sessanta giorni, il Presidente reitera la richiesta assegnando un ulteriore termine di trenta giorni, decorso il quale si procede ad attivare una procedura sostitutiva.

A tal fine il Comitato di Indirizzo provvede a nominare un collegio composto da tre soggetti esterni dotati dei requisiti previsti dagli artt. 16 e 26 del presente Statuto. Ai componenti del collegio si applicano le incompatibilità previste dall'art. 17.

Il collegio propone al Comitato di Indirizzo la terna nel rispetto dei criteri di designazione richiesti dallo Statuto per i diversi soggetti designanti, entro il termine di dieci giorni dal suo insediamento.

In assenza di una proposta del collegio entro i termini prescritti il Comitato di Indirizzo procede direttamente alla nomina.

Art. 5 Gli Enti che presentano candidature devono allegare alle proposte la documentazione
Documentazione comprovante il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento e le dichiarazioni dei candidati di accettazione della



carica nel caso di nomina.

Il possesso dei requisiti di professionalità può essere comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dal candidato. Ogni altro requisito può essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La Commissione per le nomine, di cui al successivo art. 6, può richiedere ai candidati la produzione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, assegnando loro un termine non inferiore a cinque giorni per la loro produzione.

Art. 6
Attività istruttorie

Per il preliminare esame delle candidature, il Comitato di Indirizzo istituisce un'apposita Commissione per le nomine.

Tale Commissione, composta da cinque membri del citato Comitato, tra cui il Presidente ed il Vicepresidente, è presieduta dal Presidente. Alle sue riunioni partecipa, con funzioni di segretario, il Segretario Generale.

La Commissione ha il compito di verificare preliminarmente l'ammissibilità di tutte le candidature presentate. Essa comunica immediatamente le candidature ritenute inammissibili al Comitato di Indirizzo, che deve tempestivamente assumere le determinazioni al riguardo.

Nel caso in cui il Comitato di Indirizzo confermi l'inammissibilità di uno o più nominativi inseriti nelle terne di cui all'art. 3 del presente Regolamento, il Presidente della Fondazione chiede immediatamente all'Ente o al soggetto proponente la terna di provvedere, entro trenta giorni, alla sostituzione di tale nominativo.

Se il termine non viene rispettato, si applica l'art. 28, 3°, 4°, 5°, 6° comma, dello Statuto.

Nel caso in cui un nominativo abbia ricevuto più di una candidatura, il Presidente, su segnalazione della Commissione, chiede immediatamente ai proponenti di provvedere entro trenta giorni alla sostituzione di tale nominativo, in modo che la sua candidatura sia ridotta ad una sola.

Art. 7
Procedure
di nomina

Il Comitato di Indirizzo in carica, almeno venti giorni prima della scadenza del suo mandato, provvede a nominare i componenti del Comitato destinato a subentrargli. La nomina è effettuata con unica delibera, previe le necessarie verifiche.

Le nomine vengono deliberate dal Comitato di Indirizzo entro sessanta giorni dal completamento delle attività istruttorie. Ogni singolo componente il Comitato di



Indirizzo può esprimere un solo voto su ciascuna terna.

Per le valutazioni si deve tener conto dei requisiti di cui all'art. 26 dello Statuto e all'art. 2 del presente Regolamento.

Le scelte sono effettuate assicurando un'adequata rappresentanza di genere, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione.

Il Comitato di Indirizzo procede alla nomina mediante distinte votazioni su ciascuna delle terne presentate e ritenute ammissibili. Le terne vengono poste in votazione secondo l'ordine indicato nell'art. 27, 3° e 4° comma, dello Statuto. Da ogni terna viene eletto un componente del Comitato di Indirizzo, quando ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Per quanto concerne le nomine di cui al quarto e terzo comma dell'art. 4 del presente Regolamento, il Comitato di Indirizzo procede con tre distinte votazioni:

- la prima, per la nomina di tre membri, nella quale ciascuno può esprimere due preferenze;
- la seconda, per la nomina di un nominativo appartenente agli ambienti del volontariato in Sardegna, nella quale ciascuno può esprimere una sola preferenza;
- la terza, per la nomina di un nominativo appartenente al mondo dell'ecologismo nell'Isola, nella quale ciascuno può esprimere una sola preferenza.

In ognuna delle tre votazioni risultano eletti coloro i quali abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Per tutte le votazioni previste nel presente articolo, quando dovessero registrarsi parità di voti tali da non consentire l'esatta composizione del Comitato di Indirizzo, si procederà immediatamente al ballottaggio, nel quale ciascun votante potrà esprimere una sola preferenza. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.



Titolo III

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Art. 8 Almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, ciascun componente il Comitato di Indirizzo può presentare al Presidente un
Presentazione candidato in possesso dei requisiti indicati dallo Statuto e dal presente Regolamento.
delle candidature

Nel caso di cui all'art. 3, penultimo comma, del presente Regolamento, il termine è abbreviato a quindici giorni decorrenti dall'insediamento del nuovo Comitato di Indirizzo.

Art. 9 Entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle candidature, il Comitato di
Procedure Indirizzo procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione. Per le valutazioni si
di nomina deve tener conto dei requisiti di cui all'art. 35 dello Statuto e all'art. 2 del presente Regolamento.

Il Comitato di Indirizzo procede alla nomina mediante unica votazione su ciascun nominativo presentato e ritenuto ammissibile. Ogni componente il Comitato può esprimere fino a tre preferenze. Risultano eletti i quattro candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui si registrassero parità di voti tali da non consentire l'esatta composizione del Consiglio di Amministrazione, si procederà immediatamente al ballottaggio, nel quale ciascun votante potrà esprimere una sola preferenza, risultando eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di voti.



Titolo IV

Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 10 Almeno sessanta giorni prima della scadenza del Collegio dei Revisori dei Conti, ciascun componente il Comitato di Indirizzo può presentare al Presidente un candidato in possesso dei requisiti indicati dallo Statuto e dal presente Regolamento.

**Presentazione
delle candidature**

Nel caso di cui all'art. 3, terzultimo comma, del presente Regolamento, i sessanta giorni decorrono dalla nomina del nuovo Comitato di Indirizzo.

Il Presidente, sentita l'Autorità di Vigilanza, esprime anche le candidature per la nomina di almeno un sindaco effettivo e di un sindaco supplente di cui all'art. 42 dello Statuto.

Art. 11 Entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle candidature, il Comitato di Indirizzo procede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti. Per le valutazioni si deve tener conto dei requisiti di cui all'art. 42 dello Statuto e all'art. 2 del presente Regolamento.

**Procedure
di nomina**

Il Comitato di Indirizzo procede alla nomina mediante unica votazione su ciascun nominativo presentato e ritenuto ammissibile. Ogni componente il Comitato può esprimere fino a tre preferenze. Risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati che

abbiano ottenuto il maggior numero di voti e sindaci supplenti i due candidati più votati dopo i primi tre.

In ogni caso devono far parte del Collegio un sindaco effettivo e un sindaco supplente designati in conformità all'art. 10, ultimo comma, del presente Regolamento.

Per la nomina del Presidente del Collegio si applica l'art. 42, 2° comma, dello Statuto.

In caso di parità di voti si procederà immediatamente al ballottaggio con le stesse procedure previste dall'art. 9, ultimo comma, del presente Regolamento.

Titolo V

Nomina del Segretario Generale

- Art. 12** In caso di vacanza della carica, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del Segretario Generale della Fondazione.
- Presentazione delle candidature*** All'uopo, il Presidente della Fondazione propone al Consiglio il nominativo di un candidato in possesso dei requisiti indicati dall'art. 44 dello Statuto e dall'art. 2 del presente Regolamento.
- Il Consiglio di Amministrazione delibera con apposita votazione sulla proposta del Presidente.



Titolo VI

Disposizioni finali

Art.13 Lo Statuto della Fondazione e il presente Regolamento possono essere consultati presso la Segreteria della Fondazione.

Pubblicità

I nominativi delle persone elette alla carica di componente del Comitato di Indirizzo, degli altri Organi collegiali, nonché di Segretario Generale della Fondazione sono resi pubblici mediante pubblicazione di un avviso sui quotidiani della Sardegna e/o, eventualmente, con altri strumenti, anche telematici, che consentano un'adeguata diffusione della notizia.

Art. 14 Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle relative previsioni statutarie.

Norma di rinvio

Art. 15 Il presente Regolamento entra in vigore in concomitanza dell'approvazione da parte dell'Organo di Vigilanza delle modifiche statutarie approvate dal Comitato di Indirizzo il 4 settembre 2015.

Norma transitoria